



Roma, 14 gennaio 2020

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli
Enti, Consorzi e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati

Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM.

Loro sedi

CIRCOLARE 00012

Oggetto: 1. Prossime scadenze brevettuali; 2. Scadenze 31 gennaio 2020; 3. Disciplina sanzionatoria F-GAS: pubblicato il Decreto Legislativo 163/2019.

1. PROSSIME SCADENZE BREVETTUALI

Ricordiamo che al link <http://www.assogenerici.it/it/studi-ed-analisi/scadenze-brevettuali.html> è disponibile l'elenco, per principio attivo, delle prossime scadenze brevettuali.

Riportiamo di seguito quelle relative al 2020 e 2021:

Anno 2020

- SILODOSINA (Urorec)
- CALCIPOTRIOLO MONOIDRATO / BETAMETASONE (Dovobet)
- ZICONOTIDE (Prialt)
- FOSAPREPITANT DIMEGLUMINA
- ASENAPINA
- ALISKIREN / IDROCLOROTIAZIDE (Rasilez Hct)
- ALISKIREN EMIFUMARATO (Razilez)
- TIMOLOLO MALEATO/BRIMONIDINA TARTRATO
- TIMOLOLO MALEATO/BIMATOPROST
- ECULIZUMAB
- TIPRANAVIR
- BEVACIZUMAB (Avastin)
- TOCILIZUMAB
- NATALIZUMAB (Tysabri)
- TAPENTADOLO CLORIDRATO
- AMBRISENTAN
- PRUCALOPRIDE SUCCINATO

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali



Anno 2021

- ROTIGOTINA (Neupro)
- PIOGLITAZONE/GLIMEPIRIDE (Tandemact)
- EXENATIDE (Byetta)
- BECLOMETASONE DIPROPIONATO/FORMOTEROLO
- SUNITINIB
- VARENICLINA TARTRATO
- ESTRADIOLO VALERATO/DIENOGEST
- ALGLUCOSIDASE ALFA
- SUNITINIB

2. SCADENZE 31 gennaio 2020

Riepiloghiamo di seguito le principali scadenze al 31.01.2020

730 PRECOMPILATO – INVIO DATI 2019

Si ricorda agli associati che non avessero ancora provveduto o avessero provveduto parzialmente, di inviare TUTTI i dati del 730 precompilato relativi all'anno 2019 ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2020.

Si ricorda che le ricevute di sistemats, utili a verificare che i dati siano stati inviati correttamente, sono consultabili dai propri rispettivi gestionali.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Entro il **31 gennaio 2020** (salvo diverso termine stabilito dal Comune), dovrà essere effettuato il pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (**I.C.P.**) per l'anno 2020 secondo i regolamenti comunali (ricordiamo che la materia dipende dai singoli regolamenti comunali cui è necessario far riferimento).

TOSAP

Il pagamento della tassa annuale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche eventualmente effettuate dalle farmacie va effettuato entro il **31 gennaio 2020** (salvo diverso termine stabilito dal Comune).

Sono soggetti al pagamento della TOSAP i titolari di farmacia che risultino titolari dell'atto di concessione o di autorizzazione, o che siano occupanti di fatto, in proporzione della superficie effettivamente sottratta all'utilizzo pubblico. Sono assoggettate a questa tassa le occupazione di

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali



qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province

CANONE SPECIALE RAI PER L'ANNO 2020 – VERSAMENTO

Entro il **31 gennaio 2020**, dovrà essere versato il canone speciale RAI. il canone speciale è dovuto da coloro che possiedono una tv, una radio (o un qualunque apparecchio adatto a ricevere trasmissioni radio-televisive) al di fuori dell'ambito familiare. I titolari di farmacia che detengono nei locali dell'impresa uno o più apparecchi **atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive**, devono provvedere al pagamento del canone speciale annuale o della rata semestrale o trimestrale.

Per quali apparecchiature si deve pagare il canone

Per comodità, riportiamo di seguito la tabella dove si elencano, a titolo esemplificativo, gli apparecchi atti ed adattabili, soggetti al pagamento del canone TV, e gli apparecchi che non lo sono in quanto né atti né adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo.

APPARECCHIATURE ATTE ALLA RICEZIONE DELLA RADIODIFFUSIONE	APPARECCHIATURE ADATTABILI ALLA RICEZIONE DELLA RADIODIFFUSIONE	APPARECCHIATURE NE' ATTE NE' ADATTABILI ALLA RICEZIONE DELLA RADIODIFFUSIONE
Ricevitori TV fissi	Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV	PC senza sintonizzatore TV
Ricevitori TV portatili	Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV	Monitor per computer
Ricevitori TV per mezzi mobili	Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV	Casse acustiche
Ricevitori radio fissi		Videocitofoni
Ricevitori radio portatili	Decoder per la TV digitale terrestre	
Ricevitori radio per mezzi mobili	Ricevitore radio/TV satellitare	
Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore MP3 con radio FM integrata)	Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori (per esempio, Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV)	
Terminale d'utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, cellulare DVB-H)		

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali



Per ogni eventuale ulteriore informazione si segnala il seguente link

<http://www.canone.rai.it/Speciali/Speciali.aspx>

**3. DISCIPLINA SANZIONATORIA F-GAS:
PUBBLICATO IL DECRETO LEGISLATIVO N.163/2019**

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.1 del 02 gennaio 2020

Dal 17 gennaio 2020 sarà in vigore il [DLvo 5 dicembre 2019, n. 163](#), recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”, con conseguente abrogazione del DLvo 5 marzo 2013, n. 26. Tra le sanzioni previste si segnala in particolare quella di cui all’art. 3, c. 2, per cui “l’operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro”.

Cordiali saluti.


IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Schito